

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01662/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2020, proposto da

Francesco Rainaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Bondielli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, prot.563 del 29/11/2019, notificato in data 10/12/2019, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva in questione, in seguito al

giudizio espresso, in data 13/11/2019, dalla Commissione medica: “Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 2/10 – OS 3/10). D.M. 11/03/2008 n.78 art.1. Comma 1, lett. f), punto 1”;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2021 la dott.ssa Rosa Perna;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 22186 del 11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. Francesco Rainaldi impugna il decreto in forza del quale è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con Decreto del Ministero dell'Interno – Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e tutti gli atti successivi;

Rilevato che il ricorso in esame risulta notificato oltre che all'amministrazione dell'Interno, al solo controinteressato Bondielli Luca;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente

pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo della discussione, la pubblica udienza del 13 dicembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia, per il prosieguo della discussione, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 – svoltasi con collegamento “da remoto” – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.